



DIMPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente
P.O. Sestri Ponente - Pad. A - secondo piano
Largo Nevio Rosso n° 2 - 16153 Genova - Sestri ponente
Tel. 010, 849,86,48 - Fax 010,849,86,96
www.asl3.genova.it - Partita IVA 0339960104

PROGETTO PRELIMINARE

SCHEMA DI CONTRATTO

Progetto:

**PADIGLIONE A VALLE EX P.O. CELESIA
REALIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO
DI PATOLOGIA CLINICA
DELL'ASL 3 - GENOVESE**

DOCUMENTO: **07**

Data: 11-05-2015

Scala: /

Cod. Regione:

Rev.	del	Note
-	-	-

Approvato con

Dellb. n. _____
del _____

Il Direttore Generale:
Dottor Corrado Bedogni

Direttore S.C.
Gestione Tecnica - Centro ponente
Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Il Responsabile del Procedimento:
Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO

Progettisti:
per. Ind. Enrico Benzi

APPALTO INTEGRATO EX ART.53 COMMA 2 LETT.C) D. LGS.163/06 S.M.I. PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE “RELIZZAZIONE NUOVO LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA DELL’ASL 3 GENOVESE”

CIG _____, CUP _____

L’anno duemilaquindici il giorno ___ del mese di _____ 2015 – xx.xx.2015-, presso gli uffici del Dipartimento Infrastrutture dell’Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese" siti in Genova via A. Bertani 4, dinanzi a me Ufficiale Rogante , sono convenuti :

a)- **dott. ing. Marco Bergia Boccardo**, nato a Genova il 14 agosto 1961, in qualità di Direttore S.C. Gestione Tecnica Centro Ponente dell’Azienda Sanitaria Locale n.3 “Genovese” con sede in via A. Bertani 4- 16125 Genova codice fiscale -partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire in questo atto come da deliberazione n. _____ del _____ del Direttore Generale esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", di seguito nel presente atto denominata "**Stazione appaltante**" o "**Committente**"

E

b) **Sig.** _____, nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante del concorrente singolo /raggruppato _____ con sede in _____, codice fiscale - partita IVA _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____, che agisce quale "**Appaltatore**"

PREMESSO CHE

con deliberazione n. --- del ----- è stata disposta l’approvazione della progettazione preliminare relativa ai lavori in oggetto e l’indizione per l’incarico della progettazione e per l’esecuzione dei lavori, nelle forme dell’appalto integrato ex art. 53 c.2 lett.c) D. Lgs.163/06 ;

con deliberazione n..... del..... è risultata aggiudicataria l’impresa....., a fronte di un importo complessivo di euro, al netto del ribasso d’asta pari al ..%;

con deliberazione n. _____ del _____ veniva disposta l’approvazione del progetto definitivo ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ART. 1 VALIDITA’ DELLE PREMESSE

La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del presente contratto.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori in oggetto, secondo il progetto definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.

L’Appaltatore si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e provviste inerenti l’appalto di cui alla precedente narrativa, descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto e analiticamente individuate nelle prescrizioni tecniche allo stesso allegate.

I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

Il progetto esecutivo deve essere redatto secondo le indicazioni dell’art. 93 del D.Lgs.163/06 smi (Codice dei Contratti), degli art. 33-43 del D.P.R. 207/2010 smi (Regolamento) e sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DI CUI SI COMPONE IL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010 s.m.i sono parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale come modificato dall’art.358 del Regolamento ;
- il progetto definitivo presentato in gara, in particolare:
- gli elaborati grafici progettuali (progetto definitivo) e le relazioni;
- l’elenco dei prezzi unitari;
- le “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza”;

- aggiornamento a “prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” di cui all’art. 24 comma 2 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., ferma restando l’integrazione col piano di sicurezza e coordinamento predisposto a corredo del progetto esecutivo;
- le indicazioni sui tempi di esecuzione dei lavori presentate in gara.

Le parti dichiarano di conoscere integralmente i documenti che vengono richiamati nel presente contratto e che sono depositati presso gli uffici tecnico-amministrativi dell’ASL 3.

Sono allegati il Capitolato Speciale ed il DUVRI preliminare .

ART. 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE ALLEGATE, DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI.

L’assunzione del presente appalto implica da parte dell’Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere pubbliche, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l’esecuzione dei lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), l’andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’appalto.

E’ altresì sottinteso che l’Appaltatore si é reso conto nel formulare l’offerta di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l’appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

L’Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all’atto dell’affidamento dell’appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate.

L’osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e concernenti l’acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l’esecuzione delle opere.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del presente Schema di Contratto, l’esecuzione delle opere in appalto è soggetta all’osservanza della normativa vigente in materia.

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO

Il Contratto per l’esecuzione dei lavori sarà stipulato a corpo ed è riferito al valore IVA esclusa a base d’asta di euro 1.922.519,57 per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, fatti salvi gli eventuali costi relativi alla sicurezza ex art. 87 comma 4 Codice dei Contratti dichiarati in sede d’offerta dall’aggiudicatario), di euro 135.000,00 per allestimento arredi ed attrezzature e di euro 196.314,56 oltre IVA e CPA per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale .

Il costo della sicurezza per l’esecuzione dei lavori è stato stimato in euro 10.681,92 e potrà variare sulla base della stesura del Piano in sede di progettazione esecutiva, i cui costi unitari non sono soggetti a ribasso.

L’importo complessivo dell’appalto risultante dal prezzo dell’Appaltatore offerto in sede di gara, pari complessivamente ad euro _____ (_____) è costituito dal seguente quadro economico :

- € _____ (euro _____) per lavori - opere a corpo, oltre IVA , comprensivo degli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro euro 10.681,92

- € (euro) per allestimento arredi ed attrezzature
- € (euro) per progettazione definitiva, esecutiva, oltre IVA e CNPAIA
- € (euro) per coordinamento sicurezza in fase progettuale oltre IVA e CNPAIA

L'importo netto di appalto per le opere o provviste a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resterà fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi evento secondo le vigenti disposizioni, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

ART. 6 TEMPI E PENALITA' PER LA REDAZIONE E CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

A) TERMINI

I tempi della progettazione esecutiva sono stabiliti, quale termine perentorio, in **40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi fissi e inderogabili** decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine di avvio della progettazione emesso dal Responsabile unico del procedimento.

Il Responsabile unico del procedimento procede, in contraddittorio con il progettista incaricato dall'Impresa Appaltatrice della redazione del progetto esecutivo, a verificare la conformità del progetto esecutivo con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale.

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel progetto esecutivo le modifiche e integrazioni che riterrà necessarie al progetto definitivo, sempre che questo non comporti alcuna variazione degli importi a base d'asta.

Il progetto esecutivo redatto dall' Impresa Appaltatrice dovrà essere consegnato entro i termini sopra definiti, completo di tutti gli elaborati presentati in copia cartacea e in una copia su supporto CD – DVD.

Si richiamano le disposizioni contenute nell'art.168 del Regolamento.

B) PENALI PER IL RITARDO.

In applicazione dell'art.168 comma 6 del Regolamento, la penale per il mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo è stabilita ex art.145 del predetto, nella misura dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale relativo alla progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Fatto salvo il diritto di risolvere il contratto.

C) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il corrispettivo per la progettazione esecutiva è fisso ed invariabile.

Il pagamento avverrà entro i termini di legge, a seguito di regolare emissione di fattura, dopo l'intervenuta superiore approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, e comunque nel rispetto dell'art. 168 comma 6 del Regolamento.

D) APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dovrà essere validato e approvato dall'Amministrazione, semprechè non siano state rilevate e contestate per iscritto dall' Amministrazione Appaltante mancanze, omissioni o errori.

L' Appaltatore rimane **comunque** responsabile del progetto esecutivo e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 168 comma 7 del Regolamento.

Con l'approvazione del progetto esecutivo, l'elaborato progettuale stesso si intende acquisito in piena ed esclusiva proprietà dalla Stazione Appaltante.

ART. 7 ESECUZIONE, TERMINI E PENALI PER IL RITARDO

7.1. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini e ai sensi degli artt. 153, 154 e 155 del Regolamento decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della **Stazione Appaltante**.

Dal giorno della consegna, ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere ed ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

7.2. MANCATA CONSEGNA PER COLPA DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna si procederà secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 129 del Regolamento.

7.3. MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI PER COLPA DELL'AMMINISTRAZIONE - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI

Nel caso che la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 153 del Regolamento, può chiedere di recedere dal contratto.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 art. 153 del suddetto Regolamento.

7.4 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori .

7.5 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI; PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà presentare al Responsabile del procedimento, per la necessaria accettazione, prima della consegna dei lavori, ed entro il termine fissato dal RUP stesso, il programma esecutivo dei lavori, di cui all'art.43 comma 10 del Regolamento, con indicazione cronologica e dettagliata dello sviluppo dell'attività del cantiere.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del Procedimento.

Il programma approvato, mentre non vincolerà la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, sarà invece impegnativo per l'Appaltatore che avrà l'obbligo di rispettarlo; con riferimento a tale documento verranno valutati i ritardi, sia ai fini dell'applicazione delle penali (anche parziali), sia ai fini della risoluzione dal contratto, per ritardo imputabile all'Appaltatore; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore, come statuito dall'art. 136 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed in relazione alla consegna delle eventuali forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Appaltatore;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i .

In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

7.6. ESECUZIONE DI UFFICIO DEI LAVORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSTITUIBILITÀ DELL'ORIGINARIO APPALTATORE

La stazione Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione dei lavori e quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, i lavori per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e di addebitare all'Impresa il maggior onere che graverebbe sulla stazione Appaltante per la stipula del nuovo contratto di completamento dei lavori. Ciò non darà all'Impresa diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti e del lavoro e dei materiali approvvigionati, secondo quanto appresso specificato, con tassativa esclusione del compenso del decimo delle opere non eseguite, anche se l'ammontare di queste sia superiore al quinto dell'ammontare contrattuale dei lavori.

Causa di risoluzione del contratto potrà essere uno scostamento significativo del programma esecutivo lavori, di cui al punto 5, tale da pregiudicare irrimediabilmente il rispetto del tempo di esecuzione prescritto.

Qualora si verifichi tale circostanza, si procede ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 smi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 140 del D.Lgs. n.163/06 smi di procedere alla sostituzione dell'originario appaltatore, sino al quinto miglior offerente in sede di gara, nei casi previsti dalla norma medesima.

7.7 PENALI IN CASO DI RITARDO – CRONOPROGRAMMA – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore, per il maggior tempo che impiegasse per dare ultimati tutti i lavori oltre il termine contrattuale fissato al precedente articolo 7.4 lettera a), salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari **all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale** (secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 3 del Regolamento) per ogni giorno di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o in occasione di qualunque altro SAL successivo e dello S.F.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 145 comma 4 del Regolamento in materia di risoluzione del contratto.

7.8. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile: pertanto l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, deve ritenersi fisso ed invariabile.

Ai sensi dell'art. 133 comma 3 del D. lgs. 163/06 s.m.i, al contratto si applica il prezzo chiuso.

All' appaltatore è dovuta anticipazione, al 20 % entro il 31 dicembre 2015, previa consegna di adeguata garanzia fideiussoria ai sensi di legge.

ART. 8 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita con polizza n. _____ rilasciata da _____ e l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

ART. 9 ASSICURAZIONI DELL'ESECUTORE LAVORI PER IL DANNEGGIAMENTO O LA DISTRUZIONE DI OPERE E/O IMPIANTI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI; DEL PROGETTISTA

La copertura assicurativa costituita con polizza n. _____ rilasciata da _____ decorre

dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

L'appaltatore accetta espressamente l'applicazione di quanto previsto dall'art.1669 Codice Civile.

La polizza di responsabilità civile professionale per il progettista che redige il progetto esecutivo ex art.111 comma 1 D. lgs.163/06 s.m.i. e 269 DPR 207 /2010 s.m.i. per tutta la durata dei lavori sino all'emanazione del certificato di regolare esecuzione che deve coprire oltre i maggiori costi di progettazione anche i costi per le varianti derivanti da errori progettuali, è stata costituita con polizza n. _____ rilasciata da _____

ART. 10 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

L'appaltatore dovrà farsi integralmente carico degli oneri previsti dal presente contratto a pena, nei casi previsti, di risoluzione contrattuale in danno.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi a:

- Rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili.
- Formazione, manutenzione e smobilizzo di cantiere attrezzato.
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
- Pulizia dei locali.

ART. 11 ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga altresì a presentare prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto.

ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito nel limite del 30% della categoria prevalente, in quanto previsto in sede di offerta ove è stato richiesto per lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nei limiti di legge. Deve essere richiesto e autorizzato preventivamente dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

E' fatto obbligo all' Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a questi ultimi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando lo sconto offerto in fase di gara all'importo relativo agli stessi posto a base di gara, depurato degli oneri per la sicurezza che restano fissi e invariabili.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 14 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art.141 comma 1 del Regolamento, pari a € 200.000,00 (IVA esclusa).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dai termini minimi di cui al comma 2.

Si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato e le persone autorizzate alle riscossioni ed alle quietanze delle somme ricevute sono quelle indicate dall'Appaltatore con specifico atto.

Non si provvede alla corresponsione diretta del progettista.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dall'art. 141 comma 9 del Codice.

Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Si applica l'art.4 comma 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 15 COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA.

Per i lavori in questione verrà emesso certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che terrà luogo dell'atto di collaudo. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alla manutenzione, anche a seguito di invito scritto da parte della direzione lavori (invito indicante un termine preciso entro il quale condurre la manutenzione), si procederà d'ufficio addebitando la spesa all'appaltatore.

Il tempo per la prestazione della garanzia di ogni parte dell'opera realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.); l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, purché i danni siano denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati ed annessi, il tempo per la prestazione della garanzia si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresa la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere

murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni, secondo le disposizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all'Appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo e inerente il certificato di regolare esecuzione dei lavori, si rimanda al Titolo X del DPR n. 207/2010 s.m.i.

Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Appaltatore abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi :

§ per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a dieci giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;

§ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell' Appaltatore delle norme sul subappalto;

§ quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' art. 131 Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. ;

§ quando sia intervenuta la cessazione dell'Appaltatore o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

§ per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Appaltatore ;

§ per gravi e reiterate negligenze nell' esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;

§ per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

§ per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa o della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;

§ qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

§ nell'ipotesi di cui all'articolo del presente accordo sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ;

§ dimostrata frode da parte dell'Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all'organizzazione della Stazione appaltante;

§ in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso;

§ per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali;

§ infortuni occorsi al personale dell'Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza;

§ cessione a terzi dell'esecuzione dell'appalto anche solo parziale senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

§ dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione;

§ inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;

§ inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della *privacy*;

§ dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base all'articolo sulle Penalità, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'Appaltatore, la Stazione appaltante potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto;

§ in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia prevista la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di risoluzione dal contratto dell'Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l'affidamento del

contratto a altra impresa.

ART.17 CONTENZIOSO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie che insorgessero fra l'Azienda ed Appaltatore saranno trattate secondo le procedure di cui agli artt. 239-239 bis e 240 del D.Lgs. 163/2006 s.mi. .

In caso di mancato accordo, si applica l'art.20 del codice di procedura civile per cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d'appalto spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

ART. 19 RISOLUZIONE IN DANNO

La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere in danno dell'appaltatore il contratto, ai sensi degli artt.137-139 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

ART. 20 ELEZIONE DI DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'appaltatore elegge domicilio presso la Direzione Lavori in via

ART. 21 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto; si richiede la registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i..

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati, relativi ai soggetti partecipanti alla gara di cui l'Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento della procedura di gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione.

I dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti saranno trattati per valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara d'appalto ex art.38 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.. I dati rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono.

Gli stessi dati potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme, modalità e limiti previsti dalla normativa in materia.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara.

I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti ex art.7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale n.3 "Genovese". Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture.

ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art.3 della legge 136 del 13/8/2010 e della successiva legge n. 217 del 17/12/2010, "tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati... e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale". La norma è indirizzata a "appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa". Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati "anche non in via esclusiva".

L'Appaltatore accetta la clausola imposta dall'art.3 comma 8 della L.136 del 13.8.2010 per cui lo

stesso si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, obbligandosi a sua volta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge ed una clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO ASL 3

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante che viene consegnato in copia e che il predetto Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con la Stazione appaltante (art.2 c.3 dello stesso) .

Dopo lettura del presente fattane dalle parti, le stesse lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

L'Appaltatore

**Il Direttore S. C. Gestione Tecnica Centro Ponente
(dott. ing. Marco Bergia Boccardo)**

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto di cui ai numeri : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23 e 24

L'Appaltatore

Richiesto io Ufficiale Rogante dott./dott.ssa _____ , ho ricevuto il presente atto, redatto in carta resa legale, scritto da persona di mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse.

Il presente contratto consta di dieci pagine e di due allegati (Capitolato speciale e Duvri preliminare) per un totale di XX pagine (e di n. YYYY righe) e viene sottoscritto ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i con firma digitale sia dall' Ufficiale Rogante sia dalle parti contraenti come in premessa identificate alla presenza dello stesso .